

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. I
N. 21

MESSAGGIO ALLE CAMERE DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

A NORMA DELL'ARTICOLO 74 DELLA COSTITUZIONE

TRASMESO ALLA PRESIDENZA IL 28 GENNAIO 1992

SULLA

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MOTETTA, RIVERA, BUFFONI, BASSANINI, PELLICANÒ,
BIONDI, SALVOLDI, TAGLIABUE, CIAMPAGLIA, PELLEGATTA,
TESSARI, LEONI**

Disposizioni per la riproduzione a colori
sulle schede di votazione del contrassegno di lista

APPROVATA DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

nella seduta del 14 gennaio 1992 (Stampato n. 5845)

APPROVATA DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta antimeridiana del 16 gennaio 1992 (Stampato n. 3158)

Roma, 28 gennaio 1992.

ONOREVOLI MEMBRI DEL PARLAMENTO! — Mi è stata trasmessa per la promulgazione la legge contenente disposizioni per la riproduzione a colori del contrassegno di lista sulle schede di votazione.

Il provvedimento, oltre a prevedere, come è posto in evidenza dal titolo, che sulle schede per la votazione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica vengano riprodotti a colori i contrassegni di lista depositati presso il Ministero dell'Interno, dispone altresì che le schede di votazione siano munite di una appendice destinata alla apposizione del numero progressivo di ciascuna scheda.

Entrambe le innovazioni pongono problemi e fanno sorgere perplessità di non poco momento.

L'appendice per la numerazione delle schede, introdotta con il decreto legislativo luogotenenziale 10 marzo 1946, n. 74, sull'elezione dei deputati all'Assemblea Costituente e poi conservata da tutte le successive leggi elettorali, è stata abolita con l'articolo 5 della legge 23 aprile 1976, n. 136.

La legge in esame dispone la reintroduzione dell'appendice alla scheda di votazione senza peraltro richiamare le disposizioni che, nel testo unico 30 marzo 1957, n. 361, dettavano la regolamentazione sull'utilizzazione dell'appendice. In particolare, con tali norme venivano dettate le prescrizioni sulle modalità di apposizione del numero progressivo, sul controllo all'atto della riconsegna della scheda votata, sulla necessità di procedere al distacco dell'appendice prima dell'inserimento della scheda nell'urna, sulle conseguenze della consegna da parte degli elettori al presidente del seggio di schede mancanti dell'appendice o prive del numero.

Come è evidente, si tratta di disposizioni dirette, da un lato, a perseguire le finalità stesse cui la previsione dell'appendice è preordinata, e cioè a tutelare il carattere personale e la libertà dell'espressione di voto assicurando che questa avvenga esclusivamente con la scheda che è stata consegnata all'elettore al momento dell'ammissione alla votazione, e, dall'altro, al tempo stesso, a garantire che l'appendice non possa finire per rappresentare un mezzo di riconoscimento e di individuazione del voto espresso.

Queste disposizioni vennero implicitamente abrogate, per incompatibilità, dalla disposizione che nel 1976 abolì l'appendice. La reintroduzione ora di questa appendice non può ovviamente far rivivere le disposizioni abrogate, atteso, a tacer d'altro, che queste non rappresentano, evidentemente, l'unica possibile regolamentazione dell'attività riferibile alla presenza dell'appendice ma solo una delle tante regolamentazioni ipotizzabili.

Né può ritenersi che possa essere lasciato alle istruzioni che verranno impartite dal Ministero dell'Interno il compito di chiarire quali siano le operazioni che i componenti del seggio elettorale debbono espletare riguardo alla numerazione dell'appendice, ai controlli e al suo distacco. La materia elettorale, attenendo al più significativo diritto politico del cittadino, è di tale delicatezza, che non può certo consentirsi che restino zone di ombra e di ambiguità nella relativa regolamentazione.

Non vi è perciò dubbio che, al fine di garantire la regolarità e la perfetta uniformità in tutte le sezioni delle operazioni elettorali e di tutelare la segretezza del voto, la disciplina delle votazioni debba essere completata richiamando in vigore le precedenti disposizioni abrogate per incompatibilità o dettando *ex novo* una specifica, compiuta disciplina.

Quanto alla riproduzione dei contrassegni a colori, dai lavori preparatori della legge risulta con evidenza che l'innovazione è diretta ad agevolare l'individuazione del contrassegno prescelto per il voto, atteso che la campagna elettorale sui mezzi di comunicazione di massa è ora realizzata prevalentemente con i simboli dei partiti riprodotti a colori.

Pur essendo certamente da apprezzare e da condividere l'intento perseguito dalla innovazione, non sono da trascurare le considerazioni svolte in Parlamento, e particolarmente nella discussione presso la Camera dei Deputati, riguardo agli inconvenienti che possono derivare sia dalla stampa delle schede presso stabilimenti tipografici diversi sia dalle modificazioni che la riproduzione dei colori può subire per effetto del tipo e del colore della carta utilizzata per le schede di votazione. Tanto che, per ovviare almeno a questo secondo inconveniente, in sede di discussione parlamentare era stato dallo stesso Governo ipotizzato che, al fine di evitare o contenere eventuali contestazioni, i contrassegni da assumere a campione non fossero quelli depositati presso il Ministero, sibbene quelli dal Ministero stesso subito riprodotti su carta del tipo e del colore prescelti per le schede della consultazione elettorale.

Non può essere tralasciato di considerare che, se è vero che la riproduzione a colori dei contrassegni stampati sulla scheda di votazione tende a facilitare all'elettore l'identificazione dei simboli che è abituato ormai a veder riprodotti, appunto a colori, sui giornali e in televisione, è pur vero che per partiti o movimenti politici che utilizzino simboli con segni grafici diversi, ma con colori identici, anche per effetto dei rilevati inconvenienti di riproduzione dei colori, possono aumentare, anziché diminuire i motivi di confusione e quindi di esclusione. Ciò che potrebbe creare situazioni di contrasto che nel procedimento tecnico di predisposizione dello svolgimento delle elezioni è sempre indispensabile evitare, e che richiederebbero all'autorità amministrativa l'espressione di giudizi sulla base di criteri incerti, che sarebbero sicuramente contestati e potrebbero finire per gettare un'ombra di controvertibilità sullo svolgimento e sull'esito stesso delle elezioni.

Ai fini di un meditato esame sulla opportunità di introdurre tale rilevante innovazione, senza aver apprestato i mezzi per affrontare

ed eliminare gli inconvenienti cui si è accennato, appare indispensabile considerare anche le altre profonde innovazioni conseguenti all'esito del referendum svoltosi nel 1991 sulla legge elettorale.




Occorre infatti tener conto che già la riduzione ad un solo voto di preferenza e la eliminazione della possibilità di esprimere tale voto mediante espressioni numeriche hanno modificato oltre che le norme, anche le stesse abitudini elettorali seguite dagli elettori da più di quarant'anni. Sicché parrebbe preferibile operare in modo tale che gli elettori possano sperimentare progressivamente le varie innovazioni e riservare quindi quella della riproduzione a colori dei contrassegni a quando siano state già acquisite e saggiate nei fatti quelle precedenti.


È per queste ragioni, in parte di legittimità e in parte di opportunità, che, avvalendomi del potere conferitomi dall'articolo 74 della Costituzione, con il presente messaggio rinvio alle Camere, per una nuova deliberazione, la legge contenente le disposizioni per la riproduzione a colori sulle schede di votazione del contrassegno di lista.

COSSIGA

SCOTTI, *Ministro dell'interno.*

Si allegano prove di riproduzione a colori dei simboli di alcuni partiti o movimenti politici.









ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA
.....
(Data dell'elezione)


COLLEGIO

SCHEDA PER LA VOTAZIONE

FIRMA DELLO SCRUTATORE







ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
(data dell'elezione)
COLLEGIO
(Provincia)

SCHEDA PER LA VOTAZIONE

FIRMA DELLO SCRUTATORE
TIMBRE







PAGINA BIANCA

DISEGNO DI LEGGE

PAGINA BIANCA

ART. 1.

1. Il numero 4) dell'articolo 24 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« 4) trasmette immediatamente alla prefettura del capoluogo del collegio le liste definitive con i relativi contrassegni, i quali devono essere riprodotti sulle schede di votazione con i colori del contrassegno depositato presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 14, per la stampa delle schede medesime e per l'adempimento di cui al numero 5) ».

ART. 2.

1. La disposizione di cui all'articolo 1 si applica anche all'elezione del Senato della Repubblica.

ART. 3.

1. Le schede di votazione di cui alle tabelle A, B, C, D, E, G, H, I, L, M, N, O, P, Q, R, allegate alla legge 13 marzo 1980, n. 70, e alla tabella allegata alla legge 11 agosto 1991, n. 271, sono munite di una appendice destinata alla apposizione del numero progressivo di ciascuna scheda.